

SET INFORMATIVO MOTO



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)**

**CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE E GLOSSARIO**

Assicurazione R.C.A. Motocicli e Ciclomotori e altre garanzie

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Linear
Gruppo Unipol

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Moto

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la R.C.A. dei motocicli e ciclomotori destinati al trasporto di persone, delle motoslitte, delle motocarrozze e dei quadricicli per trasporto persone, per danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo indicato in polizza.



Che cosa è assicurato?

Linear risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000€ per danni alle persone e 1.300.000€ per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, tuttavia è possibile scegliere massimali di importo superiore.

Sono assicurati:

- ✓ i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ i danni causati ai trasportati
- ✓ i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa

Garanzie Opzionali

(dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo): RC Trasportati e minori, Assistenza stradale base e Estensioni aggiuntive all'Assistenza stradale base, Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela legale-Tutela giudiziaria.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- ✗ i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o il conducente
- ✗ se l'assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado
- ✗ relativamente all'operazione di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- ✗ dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste dal regolamento
- ✗ in caso di dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente



Ci sono limiti di copertura?

Linear, principalmente per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida
- ! se il veicolo è adibito a scuola guida e durante la guida non è presente un istruttore abilitato
- ! se il veicolo ha una targa prova e circola senza l'osservanza della normativa (DPR 24/11/01 n. 474)
- ! se il veicolo è dato a noleggio con conducente senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- ! per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi in vigore e al libretto di circolazione
- ! se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! se il veicolo non è in regola con la revisione periodica

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali – possono essere applicati rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (esprese in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sei assicurato per le garanzie R.C.A., Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela legale – Tutela giudiziaria nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
- ✓ Sei assicurato per la garanzia Assistenza stradale base:
 - per le prestazioni al veicolo: per “Riparazioni sul posto” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino. Per “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, “Anticipo spese legali”, “Interprete a disposizione” l’assicurazione non vale in Italia, Città del Vaticano e nello Stato di San Marino, ma solo per gli altri Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati. Per “Traino”, “Viaggio per il recupero del veicolo”, “Autista a disposizione”, “Invio pezzi di ricambio”, “Spese d’albergo” e “Anticipi di denaro” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati
 - per le prestazioni agli assicurati: per “Invio di un medico generico in Italia” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino. Per “Consulenza medica”, “Rientro sanitario”, “Rientro con un familiare”, “Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato” e “Viaggio di un familiare” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati
- ✓ Sei assicurato per le “Estensioni aggiuntive all’Assistenza stradale base” nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino



Che obblighi ho?

- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati in relazione alla garanzia R.C.A., o perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni o all’indennizzo, in relazione alle garanzie opzionali.
- In caso di sinistro devi denunciare l’accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima, deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del veicolo assicurato comporta il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 23,75 oltre l’imposta sulle assicurazioni e il contributo obbligatorio al SSN. Puoi pagare attraverso una delle seguenti modalità:

- Carta di credito, direttamente sul sito www.linear.it o contattando il Servizio Clienti
- Bonifico bancario sul c/c intestato a Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. IBAN IT0700538702425000035018855 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza
- Utilizzando il codice a barre inviato dalla Compagnia nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse COOP se abilitate

Nel caso di polizza con pagamento del premio semestrale il premio di rata è maggiorato del 3%.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa è comunque attiva sino all’ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza.

In caso di pagamento rateale, se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Puoi temporaneamente sospendere il contratto, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. Con la riattivazione la copertura riprende effetto e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Il contraente può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dalla stipula.

Assicurazione R.C.A. Motocicli, ciclomotori e altre garanzie **Linear**

Gruppo Unipol

Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C.A.)

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Moto

Data: 10/2026 (Il presente DIP aggiuntivo R.C.A. è l'ultimo disponibile pubblicato)

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, tel. 051 6378111, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €143,6 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 109 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2025, è pari a 85,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 38,5 milioni di euro, con Fondi Propri rispettivamente pari a 136 milioni di euro e a 130,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2025, pari a 1,59 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,40 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

RC Trasportati e minori: pag. 14 art. 3.1

GARANZIE OPZIONALI:

Assistenza stradale base: pag. 15 art. 4; Estensioni aggiuntive all'assistenza stradale base: pag. 21 art. 5; Incendio e furto: pag. 23 art. 6; Infortuni del conducente: pag. 25 art. 7; Tutela legale -Tutela giudiziaria: pag. 27 art. 8



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Per le garanzie diverse dall'R.C.A. non si ha diritto all'indennizzo o alla prestazione in caso di dolo dell'assicurato, salvo, per la garanzia Infortuni del conducente, atti di solidarietà umana o legittima difesa.

Per la garanzia Assistenza stradale base, non si ha diritto alla prestazione se il veicolo non è immatricolato in Italia e non è regolarmente assicurato con polizza R.C.A.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia R.C.A.: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Garanzie Opzionali, esclusione per i danni:

ASSISTENZA STRADALE BASE: nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante o in conseguenza alla partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'assicurato; le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire; le prestazioni non sono fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione; la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, per qualsiasi causa; la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di esaurimento carburante o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, per qualsiasi causa; la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di errato rifornimento; la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto; Linear esercita il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate se l'assicurato ha agito con dolo.

ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE: Auto sostitutiva: esclusione in caso di: immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; immobilizzo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Per le prestazioni Foratura gomme ed Esaurimento carburante, è previsto un solo intervento per annualità assicurativa.

INCENDIO E FURTO: provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell'assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; avvenuti durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara; in conseguenza di appropriazione indebita; causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; non sono indennizzabili gli oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE: da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; da movimenti tellurici; guerra o insurrezione; da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti; da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene; da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni; infarti. Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

TUTELA LEGALE-TUTELA GIUDIZIARIA: l'assicurazione non opera: per fatti dolosi delle persone assicurate; se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della R.C.A. da circolazione; nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione; se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento; se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità; in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza; per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto; per la difesa dell'assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear; non comprende le multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere; spese di giustizia penale; oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari e utilizzatori (persone fisiche e giuridiche) di un motociclo o ciclomotore destinato al trasporto di persone, di una motoslitte, di una motocarozzetta o di un quadriciclo per trasporto persone, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo, al veicolo assicurato o alla persona del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Linear distribuisce la polizza attraverso procedure di collocamento a distanza anche avvalendosi di intermediari. In tal caso, la quota parte percepita in media dagli intermediari è il 9,4% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, via del Gomito 1, 40127 Bologna, tramite email all'indirizzo reclami@linear.it , o tramite fax al numero 051 7096924, oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Procedura di conciliazione paritetica: Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000€, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet www.linear.it.</p> <p>Perizia contrattuale e Arbitrato (garanzie diverse da "R.C.A.): Il contratto prevede, per le garanzie Incendio e furto, Infortuni del conducente e Tutela legale - Tutela giudiziaria, che Linear e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici o ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di Linear e dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Liti transfrontaliere: Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A., RC Trasportati e minori: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane); Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Tutela legale-Tutela giudiziaria: 12,5%; Incendio e furto: 13,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/ RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI

CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l'incidente.

Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:

- 1 Segnala subito l'incidente **posizionando il triangolo** e nel farlo indossa il **giubbotto di segnalazione**;
- 2 Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente;
- 3 Recupera il **Certificato di assicurazione** tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
- 4 **Compila il modulo CAI** (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
- 5 **Firma** il modulo CAI e fai firmare anche l'altro conducente (se possibile);
- 6 **Scatta una foto** con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili, firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un'unica immagine;
- 7 Verifica la **presenza di testimoni**, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
- 8 In presenza di feriti, anche non gravi, puoi **chiamare le autorità**;
- 9 Ricordati di **denunciare subito l'incidente** inviando la foto a sinistri@linear.it.

NUMERI UTILI IN CASO DI INCIDENTE

Servizio Sinistri Linear

(un operatore specializzato ti fornirà l'assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)

+39 051 71 93 456

Numero per chiamate dall'estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00

Assistenza Linear (Carro Attrezzi)

800 47 59 99 / +39 011 65 23 246

Numero per chiamate dall'estero/Servizio offerto in collaborazione con UnipolAssistance attivo 24 ore su 24

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Linear in qualità di distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120 quater del Codice delle Assicurazioni private)

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via del Gomito 1, 40127 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Linear:

- a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
- b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

Gli addetti al Call Center coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

Sezione VII- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
 - b. il contraente ha facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- oppure
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear (l'"Impresa") in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il Contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi. Le diverse fasi e modalità da seguire per la conclusione del contratto tramite internet sono illustrate nel sito internet dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 59 quater, 59-quinquies e 59-septies del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Lingua utilizzata (art. 59-quater comma 1 lettera z) Codice del Consumo)

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Pagamento del premio (art. 59 quater -comma 1 lettera o) Codice del Consumo)

Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dall'Impresa con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto via web con carta di credito o con eventuale altra modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità di tali operazioni.

Si raccomanda in tal senso al Contraente di non indicare i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'Impresa.

Diritto di recesso (artt. 54 bis, 59 octies e 59 novies Codice del Consumo)

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il Contraente ha diritto di recedere utilizzando una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- a mezzo email o lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto da inviare all'Impresa
- tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line sul sito internet di Linear A tal fine, il contraente dovrà inserire gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. e-mail) sul quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite l'apposita funzione.

Qualora il recesso sia esercitato in relazione a un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che prevede l'erogazione di servizi telematici, l'esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione del contratto accessorio di abbonamento ai servizi, con obbligo del Contraente di restituire il dispositivo per l'erogazione di tali servizi ricevuto in comodato d'uso.

Ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di recesso non può essere esercitato nei casi in cui, entro il termine previsto dall'art. 59-octies (cioè, 30 giorni dalla conclusione del contratto a distanza), il Contraente richieda la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate o si verifichi un sinistro nel caso di polizza obbligatoria (per esempio, l'Assicurazione RC Auto).

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio entro 30 giorni da quello in cui l'Impresa ha ricevuto la comunicazione di recesso, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

LIN_Info_Cont_01 – Ed. 23/03/2026

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il “Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,

contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via del Gomito, 1 – 40127, Bologna.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il trattamento dei dati personali: a tale scopo potrà contattarlo al recapito privacy@linear.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it, nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie – in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati relativi alla salute, ma anche alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
4. Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Per l'elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo Unipol, si rinvia al sito www.unipol.com.
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOTO

COMPRENSIVE DI GLOSSARIO



**ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE
MOTOCICLI, CICLOMOTORI E ALTRE
GARANZIE**

**Documento redatto in conformità alle linee
guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti**

Edizione ottobre 2026

Indice dei contenuti

GLOSSARIO

NORME COMUNI	1
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	1
GARANZIA R.C.A.	5
2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.).....	5
3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA R.C.A.	14
GARANZIE OPZIONALI	15
4. ASSISTENZA STRADALE BASE.....	15
5. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE.....	21
6. INCENDIO E FURTO	23
7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE	25
8. TUTELA LEGALE - TUTELA GIUDIZIARIA	27
SINISTRI	29
9. SEZIONE SINISTRI.....	29
ALLEGATI	40
10. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI	40
11. TABELLA DI CONVERSIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA.....	42
RECAPITI UTILI	

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il contraente attribuiscono il seguente significato:

A

Accessori di serie	Equipaggiamenti montati stabilmente sul veicolo dalla casa costruttrice costituenti la normale dotazione e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi - optional	Equipaggiamenti non di serie montati stabilmente dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, con supplemento sul prezzo di listino, e dichiarati all'atto della stipula del contratto sulla base della fattura d'acquisto.
Alienante	La persona fisica o giuridica che trasferisce il diritto di proprietà del veicolo.
Assicurato	Per la garanzia R.C.A. è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurato (per la garanzia Assistenza stradale)	Il conducente del veicolo, purché autorizzato all'uso e le persone trasportate a bordo del veicolo.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione ¹ e/o la garanzia prestata con il contratto.
Attestato di rischio	Documento elettronico in cui, nell'ambito delle assicurazioni R.C.A. sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; esso contiene la storia dei sinistri del veicolo assicurato nel corso degli anni indipendentemente dal suo conducente, nonché l'indicazione della classe di merito interna della Compagnia (CI) e della classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.

C

Carta verde	Documento internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa della R.C.A. alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-bureaux). Tale documento: <ul style="list-style-type: none">- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine- adegua automaticamente l'assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Centrale operativa UnipolAssistance (per la garanzia Assistenza stradale)	Parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a specifica convenzione con Linear, è deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare le prestazioni previste in polizza ed erogarne direttamente alcune.
Classe di merito aziendale o interna (CI)	Classe di merito assegnata da Linear, presa in considerazione per calcolare il premio R.C.A.
Classe di merito di conversione universale (CU)	Classe universale valida per tutte le Compagnie. Va da 1 (migliore) a 18 (peggiore).
Codice delle Assicurazioni private	Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.
Conducente abituale	La persona fisica indicata dal contraente in polizza e che abitualmente guida il veicolo assicurato.

¹ Come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio.

D

Difetto fisico Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).

De cuius Persona defunta dalla quale proviene un'eredità.

Dueruote Listino mensile, redatto da Editoriale Domus, utilizzato per determinare il valore dei veicoli nuovi o usati e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

E

Ebbrezza alcolica Condizione di alterazione a causa dell'uso di bevande alcoliche².

Evento fortuito (per la garanzia Assistenza stradale) Evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato.

F

Familiare (per la garanzia Assistenza stradale) Parente e affine fino al terzo grado, anche non convivente con l'assicurato, la persona unita civilmente e il convivente di fatto.

Fattori di rischio Gli elementi presi in considerazione per calcolare il premio.

Franchigia (o Minimo non indennizzabile) Importo fisso che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro, indicato sulla scheda contrattuale.

Franchigia (per la garanzia Infortuni del conducente) La parte di danno che è esclusa dall'Indennizzo, espressa in percentuale di Invalidità Permanente.

Furto Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri³.

G

Guasto (per la garanzia Assistenza stradale) Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali. **Non sono considerati guasti la foratura, lo scoppio di uno o più pneumatici, l'esaurimento del carburante o della batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica.**

Guida Libera Formula tariffaria che, rispetto alle caratteristiche del conducente, non prevede limitazioni per la guida del veicolo assicurato.

I

Incendio La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.

Incidente (per la garanzia Assistenza stradale) Evento connesso alla circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo La somma dovuta all'assicurato in caso di sinistro.

Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

² Art. 186 del Nuovo codice della strada.

³ Art. 624 del Codice Penale.

Intestazione temporanea del veicolo⁴	È l'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione delle generalità dei soggetti, diversi dall'intestatario, che hanno la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Invalidità permanente	Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Linear	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., sede legale via del Gomito 1, 40127 Bologna, che presta l'assicurazione.
Luogo dell'assistenza (per la garanzia Assistenza stradale)	Località presso la quale Linear è chiamata a erogare le prestazioni di assistenza previste dal contratto.

M

Massimale	Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l'assicurazione.
------------------	--

P

Periodo di osservazione	È il periodo di tempo nel quale vengono registrati gli eventuali sinistri causati dall'assicurato, ai fini dell'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.
Persone unite civilmente o conviventi di fatto	Persone che, indipendentemente dal genere, sono unite con la certificazione prevista dalla legge ⁵ . La stessa legge prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, e che hanno la stessa residenza (risultano nello stesso nucleo familiare).
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione ⁶ .
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico
Premio	Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. Il premio netto si ottiene sottraendo al premio complessivo l'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia R.C.A., anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione (per la garanzia Assistenza stradale)	L'aiuto immediato che Linear mette a disposizione tramite la Centrale operativa UnipolAssistance all'assicurato che si trova in difficoltà a causa di sinistro Assistenza.
Proprietario	L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa comunque legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria.

R

Rapina	Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi lo detiene compiuta con violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri ⁷ .
Residenza (per la garanzia Assistenza stradale)	Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, formalmente indicata nei registri anagrafici comunali.

⁴ Art. 247bis comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni.

⁵ Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

⁶ Art. 1888 del Codice Civile.

⁷ Art. 628 del Codice Penale

Rischio	Probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento	Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro R.C.A.
Risarcimento diretto	Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa ⁸ .
Rivalsa	Diritto di Linear a recuperare dal contraente o dagli assicurati le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni che derivano dal contratto o di clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

S

Segmento (per la garanzia Assistenza stradale)	Categoria di assegnazione dei veicoli a noleggio.
Scoperto	Percentuale calcolata sull'entità del danno, che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro (per la garanzia Assistenza stradale)	Guasto, incidente, incendio, furto (tentato, parziale, realizzato), rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo o l'assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Società vincolataria	È la società con la quale il cliente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del veicolo.
Sottoassicurazione	Caso in cui il valore indicato in polizza copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro.
Stipula	Conclusione formale del contratto.
Struttura Organizzativa (per la garanzia Assistenza stradale)	Complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

T

Tabella di conversione	Tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Linear, disponibile anche sul sito internet di Linear.
-------------------------------	---

U

UnipolService	È una società del Gruppo Assicurativo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, che mediante un network di centri di riparazione selezionati fornisce ai clienti del Gruppo riparazioni certificate
----------------------	--

V

Veicolo	Il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli artt. 52 e 53, lettera a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada) indicato in Polizza; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994)
Veicoli eccezionali (per la garanzia Assistenza stradale)	Veicoli che nella configurazione di marcia superano, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Nuovo codice della Strada.

⁸ Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 18 luglio 2006, n. 254.

NORME COMUNI

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando comincia la copertura e quando finisce

1.1 Durata del contratto e periodo di copertura

Il contratto **dura un anno**, ha validità dalle 24 del giorno di decorrenza e si risolve automaticamente alla sua scadenza. In ogni caso, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con un'altra compagnia, **le garanzie restano attive fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le 24 del 15° giorno dopo la scadenza di questo contratto.**

Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.

Le garanzie restano comunque valide fino alle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, anche se la polizza non viene rinnovata.

Alla scadenza della polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al contraente potranno essere indicati il premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con Linear.

1.2 Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione, entro 30 giorni da quando ha comunicato a Linear il recesso, il premio pagato al netto dell'imposta e del contributo al SSN che per legge restano a suo carico. Il contraente **deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto**, via email o raccomandata ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza".

Il contraente può in alternativa recedere tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line da un apposito pulsante, collocato sul sito internet di Linear. A tal fine, il contraente dovrà inserire i suoi dati, gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. mail) con il quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento della richiesta del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite la funzione "richiedi recesso".

Il diritto di recesso non può essere esercitato se nel predetto termine di 30 giorni:

- è stata richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate
- si è verificato un sinistro RCA

1.3 Risoluzione consensuale del contratto

Il contraente può chiedere a Linear di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza **se**:

- non si sono verificati sinistri
- ha inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da Linear
- ha pagato i premi dovuti

Per ottenere la risoluzione, **il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email o posta.**

La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti:

- di durata inferiore a 1 anno
- sospesi
- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria

Il contratto si risolve e la copertura cessa dalla data di effetto dell'appendice di risoluzione. Dalla stessa data Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN.

Per il calcolo dell'importo di rimborso, sul periodo di assicurazione goduto è applicata una maggiorazione del 30% del premio annuo.

La risoluzione richiesta dopo otto mesi dalla data effetto della polizza non determina alcun rimborso.

1.4 Contratti di durata inferiore a 1 anno

Se il contratto, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 1.1 “Durata del contratto e periodo di copertura”, viene stipulato non per 1 anno, ma per una durata inferiore, **le garanzie sono valide fino alle 24 del giorno di scadenza indicato in polizza: non si applica quindi il periodo di 15 giorni di ulteriore copertura previsto nel caso di polizza della durata di 1 anno.**

Per questi contratti si applica la maggiorazione di premio indicata nella sezione “Dichiarazioni e informazioni contrattuali” della scheda contrattuale.

Quando e come devo pagare

1.5 Stipula del contratto e pagamento del premio

Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e **pagare il premio previsto** scegliendo tra:

- carta di credito
- codice a barre inviato da Linear, da utilizzare nei circuiti PUNTOLIS, Mooney e casse Coop abilitate
- bonifico bancario. **Nella causale vanno indicati:**
 - o cognome e nome del contraente
 - o numero e data di decorrenza del contratto.

Avvenuto il pagamento, Linear invia al contraente la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde.

1.6 Pagamento rateale

Se Linear prevede il pagamento del premio a rate, ogni rata deve essere pagata entro la scadenza stabilita con una delle modalità indicate nel precedente articolo.

Nel caso di polizza con premio a rate, per stipulare il contratto e perché quest’ultimo produca i suoi effetti, **il contraente deve aver pagato la prima rata**. Se il contraente non paga le rate intermedie, cioè quelle successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Rimangono invariate le successive scadenze. **I sinistri che si verificano durante il periodo di sospensione non sono coperti.**

Che obblighi ho

1.7 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Linear presta l’assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte.

In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l’annullamento del contratto⁹. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto¹⁰.

Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto¹¹.

⁹ Art. 1892 del Codice Civile.

¹⁰ Art. 1893 del Codice Civile.

¹¹ Art. 1898 del Codice Civile.

Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza, presenza di neopatentati nel nucleo familiare) **devono essere tempestivamente comunicate a Linear** per poter adeguare il premio al nuovo rischio.

In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.

Variazioni contrattuali

1.8 Sostituzione del contratto

Se il contratto è sostituito, si procede all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto. In occasione della sostituzione, Linear può richiedere al contraente la relativa documentazione. Salvo quando diversamente specificato, ogni sostituzione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta, oltre all'eventuale conguaglio, il pagamento di 23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.

1.9 Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il contraente deve rivolgersi a Linear e, sulla base della scelta dell'alienante (cioè dell'ex proprietario che ha venduto il veicolo), si determina¹² uno di questi effetti:

- a) **risoluzione del contratto** dalla data di trasferimento di proprietà che risulta dalla documentazione di vendita. In questo caso Linear risolve il contratto e restituisce la parte del premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN
- b) **cessione del contratto** di assicurazione all'acquirente. In questo caso, l'alienante informa Linear e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione
- c) **sostituzione del contratto** per l'assicurazione di un altro veicolo di proprietà dello stesso alienante, **dopo aver pagato l'eventuale conguaglio del premio comprensivo anche del pagamento di 23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.** In questo caso le garanzie prestate con il contratto precedente restano valide per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione

Se il contraente non comunica la vendita del veicolo, deve comunque pagare il premio dovuto.

Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, prima di procedere il contraente deve fornire l'autorizzazione da parte della società vincolataria.

Conto vendita

Quando il veicolo viene consegnato in conto vendita il contraente può chiedere:

- a. che il contratto sia reso valido per un altro veicolo intestato allo stesso proprietario
- b. la risoluzione del contratto presentando la documentazione dell'avvenuta vendita. Linear rimborsa il premio netto pagato e non goduto dalla data di consegna del veicolo in conto vendita

Se il contraente ha chiesto che il contratto sia reso valido per un altro veicolo, come indicato al punto a, e il conto vendita non è andato a buon fine, potrà riassicurare il veicolo rientrato dal conto vendita **utilizzando, in relazione alla garanzia di Responsabilità civile, la classe CU precedente al conto vendita.**

1.10 Cessazione del rischio

Se il rischio cessa per **demolizione del veicolo**, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo copia del certificato che attesta che il veicolo è stato consegnato per la demolizione. Questo certificato deve essere rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o succursale di casa costruttrice.

Se il rischio cessa per **distruzione o esportazione definitiva del veicolo**, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo la documentazione del P.R.A. che attesta che sono stati restituiti il certificato di proprietà, la carta di

¹²Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private

circolazione e la targa di immatricolazione, oppure l'attestazione di radiazione dal P.R.A. o altra documentazione comprovante la cessazione dalla circolazione per esportazione/cessazione.

Linear, oltre che per i casi sopra citati, provvederà alla risoluzione del contratto anche nel caso di:

- inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del contraente
- uso del veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'Autorità competente, documentato dal contraente

Alla ricezione della documentazione richiesta, **Linear rimborserà al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN**, dalla data di cessazione del rischio o dalla data indicata nella richiesta. **Nel caso di distruzione conseguente ad incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio.**

Se il contraente non comunica la cessazione del rischio, deve comunque pagare il premio dovuto.

1.11 Sospensione del contratto

Se il proprietario vuole sospendere il contratto può, a sua scelta:

- **procedere in autonomia** seguendo le indicazioni riportate nella sua **area personale** sul sito di Linear
- **comunicarlo** a Linear con formale richiesta, inviata tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Rinnovare e modificare la tua polizza"

La sospensione decorre dalla data di effetto dell'appendice di sospensione.

È possibile chiedere la sospensione:

- solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza
- se sono stati pagati gli importi dovuti
- in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta
- se è presente almeno un giorno di copertura residua

Non è possibile chiedere la sospensione:

- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.12 "Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo".
- in caso di contratti che durano meno di un anno
- in caso di contratti che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che non venga fornita a Linear l'autorizzazione della società vincolataria.

Il termine del periodo di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte nel rispetto del limite complessivo di 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico) con formale comunicazione da presentare a Linear almeno 10 giorni prima della sua scadenza (5 giorni per i veicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico).

Il proprietario può richiedere, sempre con formale comunicazione, l'anticipazione della data di riattivazione rispetto a quella inizialmente indicata.

Salvo diversa indicazione, il contratto si riattiva automaticamente trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico); qualora venga accertata la perdita di possesso del veicolo, Linear procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta pagata e del contributo SSN.

Il contratto si estingue qualora nel corso della sospensione venga richiesta la risoluzione per vendita, per cessazione del rischio, per furto, rapina o appropriazione indebita.

La **riattivazione del contratto** può avvenire sullo stesso veicolo assicurato al momento della richiesta di sospensione oppure su un altro veicolo dello stesso proprietario. In questi casi viene:

- emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso
- mantenuta la stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito
- prorogata la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione

Salvo quando diversamente specificato, ogni riattivazione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta il pagamento di 23,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all'imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN, per la sostituzione del veicolo ai sensi dell'art. 1.8 "Sostituzione del contratto".

1.12 Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, l'assicurazione cessa dal giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità¹³. Il contraente deve comunicarlo a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia presentata all'autorità competente. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada¹⁴. Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN, relativo al residuo periodo di assicurazione.

Il contraente può assicurare un altro veicolo e beneficiare della classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita. Se il veicolo viene successivamente ritrovato e il contraente vuole assicurarlo, ha diritto alla classe CU precedente alla perdita di possesso.

Il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita anche assicurandosi presso altra impresa di assicurazione.

Altre norme

1.13 Duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde

Per ottenere un duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde per furto o smarrimento, il contraente deve fornire a Linear la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle autorità competenti o, su richiesta di Linear, una dichiarazione firmata sull'evento accaduto.

1.14 Imposte e tasse

Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1.15 Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge

In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

GARANZIA R.C.A.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C.A.)

Cosa assicura

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della Responsabilità Civile Autoveicoli per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, purché il veicolo, al momento del sinistro, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Sono compresi i danni causati ai trasportati, qualunque sia il motivo del trasporto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

¹³ Art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

¹⁴ Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.

- a) del contraente/proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa
- b) per i danni causati a terzi in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza

2.2 Attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, se è concluso il periodo di osservazione, Linear consegna per via telematica al contraente e, se diverso, all'avente diritto l'attestato di rischio mettendolo a disposizione nell'area riservata del sito web.

Linear consegna l'attestato di rischio anche nel caso di rinnovo del contratto.

L'attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni può essere richiesto in qualunque momento dagli aventi diritto e cioè:

- a) il proprietario
- b) l'usufruttuario, nel caso di usufrutto
- c) l'acquirente, nel caso di finanziamento rateale
- d) il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing)

In questo caso, entro 15 giorni da quando è pervenuta la richiesta, Linear consegna per via telematica l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto, in quanto le imprese di assicurazioni li acquisiscono direttamente dalla banca dati ANIA.

Se la garanzia è sospesa in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo ha più cointestatari, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, è rispettato consegnandolo al proprietario indicato sulla scheda contrattuale, che corrisponde al primo nominativo che risulta sulla carta di circolazione/certificato di circolazione.

Se il periodo di osservazione si è concluso, Linear consegna l'attestato di rischio relativo alla successiva scadenza del contratto anche se in corso di contratto si sia verificato uno dei seguenti casi: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, vendita del veicolo se l'alienante ha richiesto la risoluzione del contratto.

Linear non consegna l'attestato di rischio in caso di:

- sospensione del contratto, se il periodo di osservazione non si è concluso
- contratti di durata inferiore a 1 anno
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio
- contratti annullati o risolti prima della conclusione del periodo di osservazione
- contratti che riguardano veicoli con targa prova se la durata dell'autorizzazione alla circolazione di prova è inferiore all'anno
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato se effettuata prima della conclusione del periodo di osservazione

Cosa NON assicura

2.3 Soggetti e danni esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati:

- i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o con il conducente
- se l'assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado
- relativamente alle operazioni di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna

2.4 Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara
- in caso di dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente

2.5 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non opera:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida secondo le leggi in vigore; tuttavia l'assicurazione è valida in caso di patente scaduta a condizione che venga successivamente rinnovata (rinnovo entro 60 giorni dalla data del sinistro)
- b. se il veicolo adibito a scuola guida viene guidato dall'allievo senza la presenza di una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente
- c. se il veicolo con targa prova circola senza osservare le disposizioni di legge¹⁵ che ne disciplinano l'utilizzo
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la licenza di noleggio o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente
- e. per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi vigenti e alla carta di circolazione
- f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e il fatto è stato sanzionato¹⁶
- g. se il veicolo non è in regola con la revisione periodica

In questi casi e in tutti gli altri previsti dalla legge, Linear esercita diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a terzi ai quali non possono essere opposte eccezioni¹⁷.

Come assicura

2.6 Massimali

Linear presta l'assicurazione **nei limiti dei massimali indicati in polizza**. I massimali disponibili sono riepilogati nella tabella riportata all'art. 2.10 "Tabella riassuntiva dei massimali".

Se in polizza è stato indicato un massimale unico, qualora i massimali minimi di legge per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata da Linear per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale unico, che costituisce il massimo esborso a carico di Linear.

2.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in **Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro** e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

La R.C.A. opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, **secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali**.

La carta verde è valida fino alla scadenza indicata nello stesso documento.

¹⁵ D.P.R. 24/11/2001 n. 474 "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli".

¹⁶ Articoli 186 o 187 del Nuovo codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche.

¹⁷ Art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

2.8 Tipo di guida

“Guida libera”: il contratto non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del veicolo, purché abilitato.

2.9 Formula tariffaria Bonus-Malus

2.9.1 Premessa

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria “Bonus-Malus” che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione”. La formula tariffaria “Bonus-Malus” si articola in 18 classi di merito interne CI corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa. **Il premio infatti è determinato con la classe interna CI.**

Il contratto è sempre assegnato, inoltre, alla classe di merito di conversione universale CU, che prevede regole di determinazione, assegnazione ed evoluzione stabilite dalla legge¹⁸ e comuni per tutte le imprese di assicurazioni per la storia del rischio del veicolo assicurato; **la classe CU consente il confronto** tra le diverse imprese.

2.9.2 Periodo di osservazione

Per periodo di osservazione si intende il periodo temporale all'interno del quale si conteggiano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e pagati, per la loro annotazione sull'attestato di rischio e l'evoluzione della classe di merito.

Per applicare le regole evolutive della formula tariffaria Bonus-Malus vanno considerati questi periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** il periodo di osservazione inizia dalla data effetto della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione
- **periodi successivi:** per le annualità successive, il periodo di osservazione ha durata di 12 mesi, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità.

La sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sospensione del contratto sospende anche il periodo di osservazione; esso riprende a decorrere da quando viene riattivato il contratto.

2.9.3 Determinazione della classe di merito di assegnazione

A) Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione, una voltura o l'acquisto

In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo:

- la prima immatricolazione
- una voltura al P.R.A. (cioè quando, per esempio, si acquista un veicolo usato)
- acquisto del veicolo

il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU sia CI

Lo stesso criterio si applica, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, al nuovo contratto stipulato dal cessionario (cioè colui a cui è stato ceduto il contratto di assicurazione).

B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private

Linear, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito di assegnazione sia interna CI che CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

¹⁸ Regolamento IVASS n° 58/2026.

C) Veicolo precedentemente assicurato

Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, in caso di veicolo precedentemente già assicurato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di assegnazione riportata sull'ultimo attestato valido.

Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:

- la stessa classe di merito interna CI di assegnazione riportata sull'attestato, se il precedente assicuratore è la stessa Linear
- la classe di assegnazione CU risultante dall'attestato di rischio, se il precedente assicuratore è diverso da Linear

In caso di precedente assicuratore diverso da Linear, quest'ultima acquisisce direttamente l'attestato di rischio accedendo alla banca dati ANIA.

Se, per qualsiasi motivo, l'attestato non è presente nella banca dati, Linear acquisisce per via telematica l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione¹⁹ che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, se il contraente non è in grado di fornire informazioni sul proprio grado di responsabilità e Linear non è in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto è emesso sulla base della classe di merito che risulta dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

Se non è in alcun modo presente un attestato utile in banca dati ed è impossibile acquisire l'attestato per via telematica, Linear richiede al contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente.

Linear potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. **In assenza di documentazione Linear attribuisce la classe di merito CU e interna CI di massima penalizzazione (classe 18).**

L'assegnazione alle classi di merito CU e interna CI in base a quanto risulta dall'ultimo attestato avviene anche nel caso di contratto scaduto da oltre 15 giorni e da meno di 5 anni. **In questo caso il contraente o il proprietario devono sottoscrivere una dichiarazione** che attesti la mancata circolazione oppure la stipula di una polizza che abbia avuto durata inferiore all'anno riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto è automaticamente assegnato alla classe di merito 18 e il contraente deve pagare il conguaglio del premio corrispondente.

Se il contraente non paga il conguaglio, in caso di sinistro Linear esercita il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.

L'assegnazione alla classe 18 può essere rivista se nei 12 mesi successivi il contraente presenta i documenti richiesti. Linear rimborsa l'eventuale differenza di premio pagata dal contraente al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN.

Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), **il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:**

- produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione²⁰ (CU 18).

C.1) Veicolo precedentemente assicurato con polizza temporanea

In caso di veicolo precedentemente assicurato con una polizza temporanea, per cui non si dispone di un attestato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU riportata nel precedente contratto temporaneo. Se in quest'ultimo non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina con gli stessi criteri indicati al precedente articolo.

¹⁹ Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

²⁰ Regolamento IVASS n°58/2026, art.8 comma 4

Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:

- la stessa classe di merito interna CI della polizza temporanea, se il contratto è della stessa Linear
- la classe di merito CU della polizza temporanea, se il contratto è di un altro assicuratore

C.2) Veicolo precedentemente assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Se il veicolo era precedentemente assicurato con un'impresa alla quale è stato vietato assumere nuovi affari o è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di pertinenza in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. La dichiarazione deve contenere gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestato o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnato.

In mancanza di questa dichiarazione sostitutiva, Linear richiede al contraente una dichiarazione per l'intero quinquennio precedente, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU.

Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito interna di assegnazione CI.

C.3) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

In caso di veicolo precedentemente assicurato in uno Stato estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU che interna CI, a meno che il contraente non presenti:

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855
- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio, secondo i criteri stabiliti dalla legge²¹, che consenta di individuare una classe CU diversa sulla base della sinistralità pregressa, considerando la 14^a quale classe d'ingresso.

Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito CI.

C.4) Altri casi di mantenimento della classe di merito CU per veicoli della stessa classe d'uso e settore tariffario

- a) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto
- b) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà
- c) nel caso in cui il proprietario di un veicolo venduto, rubato, demolito o esportato definitivamente all'estero o consegnato in conto vendita, sia in possesso di un valido attestato di rischio maturato prima dell'alienazione/furto/demolizione/esportazione/conto vendita del mezzo, può utilizzare la classe di merito CU maturata per un nuovo veicolo a lui intestato o già di sua proprietà. La classe di merito CU è ugualmente riconosciuta, in tal caso al locatario, se il nuovo veicolo sia acquisito in leasing o a noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi). In quest'ultimo caso il locatario deve risultare registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi
- d) nel caso in cui un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi) sia acquistato dal suo utilizzatore, quest'ultimo mantiene la classe di merito CU maturata, se risulta registrato come intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Se al termine del leasing o del noleggio non lo dovesse acquistare, egli potrà utilizzare la classe di merito CU maturata per assicurare un altro veicolo dallo stesso acquistato

²¹ Regolamento IVASS n.58/2026, art.10 comma 2, lettera a).

- e) nel caso in cui il conducente abituale di un veicolo di proprietà di una persona con disabilità, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo stesso da almeno 12 mesi, può utilizzare la classe di merito CU maturata su un nuovo veicolo acquistato a suo nome. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione
- f) nel caso in cui la proprietà del veicolo assicurato viene trasferita per successione, la classe di merito CU maturata è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che hanno acquisito la proprietà a titolo ereditario. Se tale erede, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può usufruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà
- g) nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di un ramo d'azienda di una società di persona o di capitali, proprietaria del veicolo assicurato, la persona giuridica che acquisisce civilisticamente la proprietà del veicolo mantiene la classe di merito CU maturata. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile
- h) nel caso in cui venga modificata la classe del veicolo assicurato (ad esempio da motociclo a motocarro o viceversa), viene mantenuta la classe di merito CU maturata
- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato
- j) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo

C.5) Assegnazione della classe di merito 18

Linear assegna il contratto alla classe di merito 18 sia CU sia interna CI:

- a) se non risulta dalla banca dati un valido attestato. Se invece l'attestato, **purché valido**, risulta sulla banca dati in un momento successivo a quello della stipula del contratto, ma **non oltre il termine di tre mesi**, il contraente ha diritto ad ottenere l'assegnazione alla classe di merito CU prevista dall'attestato medesimo, e quindi alla conseguente classe di merito interna CI. Linear può verificare i dati riportati nell'attestato presso il precedente assicuratore e rimborsa l'eventuale differenza di premio, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN, entro la data di scadenza del contratto stesso
- b) se il contraente non presenta la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., o altra documentazione comprovante la voltura oppure l'appendice di cessione del contratto
- c) se l'attestato si riferisce a contratto scaduto da oltre quindici giorni e non oltre cinque anni e il contraente non rilascia la dichiarazione di mancata circolazione
- d) se il contraente non presenta copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus

2.9.4 Regole evolutive

A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto

Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri.

In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1.

In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1.

Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti:

- non si applica il malus
- il grado di responsabilità è annotato nell'attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente

Il grado di responsabilità "cumulata" (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all'applicazione del malus deve essere almeno del 51%.

Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima.

Tabella 1 - Evoluzione delle classi interne CI

		CLASSI INTERNE CI																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SINISTRI (1)	0 sinistri	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 sinistro	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
	2 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	3 sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	4 o più sinistri	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

(1) Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%

Per l'evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge²².

Nell'attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all'annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU.

Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private, l'evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall'evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento.

B) Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle polizze di durata inferiore all'anno

Se l'assicurato proviene da altra impresa, per l'evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto:

- dei sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio (sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell'annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea)

C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus

Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione:

- per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, **il contraente deve rivolgersi a CONSAP** (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall'impresa del danneggiato
- per i sinistri gestiti in regime ordinario, **il contraente deve rivolgersi a Linear**

²² Regolamento IVASS 58/2026.

Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto:

- vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri
- viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati

2.10 Tabella riassuntiva dei massimali

R.C. A.	
Garanzia	Massimali per sinistro disponibili
Responsabilità civile obbligatoria (R.C.A.)	<ul style="list-style-type: none"> - Massimali minimi di legge: € 6.450.000/sinistro per danni a persone e € 1.300.000/sinistro per danni a cose - Massimale unico* € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 8.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 25.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose (questo massimale è disponibile in base alle valutazioni di Linear) <p>* N.B.: resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 6.450.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore a € 1.300.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</p>

Come personalizzare

3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA R.C.A.

Il contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia aggiuntiva che **sarà operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio.**

La vendita della garanzia aggiuntiva può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

3.1 RC trasportati e minori

i. Responsabilità civile trasportati

Linear assicura la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione.

La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro.

ii. Responsabilità civile per fatto di minori

Linear assicura la responsabilità civile che deriva all'assicurato²³ per danni causati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione del veicolo assicurato avvenuta a sua insaputa o contro la sua volontà, se il veicolo è condotto:

- da minori non emancipati
- da persone soggette a tutela e con lui conviventi

La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro.

Il contraente o l'assicurato devono immediatamente informare Linear delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria.

3.2 Tabella riassuntiva dei massimali

RC TRASPORTATI E MINORI	
Garanzia	Massimale per sinistro
Responsabilità civile dei trasportati	€ 200.000,00
Responsabilità civile per fatto di minori	€ 200.000,00

²³ Art. 2048 1° comma Codice Civile.

GARANZIE OPZIONALI

4. ASSISTENZA STRADALE BASE

La vendita della garanzia e delle sue estensioni può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

4.1 Oggetto dell'assicurazione

Se l'assicurato è in difficoltà a seguito di evento fortuito, Linear mette a disposizione un immediato aiuto fornendo le prestazioni di seguito descritte **ed entro i relativi limiti** (art. 4.8 "Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento"), tramite "UnipolAssistance S.c.r.l.", che le eroga direttamente oppure incaricando soggetti convenzionati.

Tutte le prestazioni operano per sinistri riferiti direttamente all'utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.

L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo

4.2 Veicoli assicurabili

Le garanzie e prestazioni sono valide **esclusivamente per i motocicli ad uso privato e immatricolati in Italia.**

4.3 Prestazioni di assistenza al veicolo

4.3.1 Traino

Se il veicolo non è utilizzabile in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia

la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a organizzare il traino del veicolo e il trasporto degli assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato più vicino al luogo dell'assistenza
- o, se l'assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso un punto di riparazione convenzionato,
- ad altro punto di riparazione indicato dall'assicurato purché si **trovi entro 25 km dal luogo dell'assistenza.**

Per esigenze operative (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile. In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, in alternativa, l'assicurato può chiedere il trasporto del veicolo all'abitazione **purché si trovi entro 25 km dal luogo dell'assistenza.**

Sono a carico di Linear, **fermo il limite di 25 km ove previsto**, in tutti i casi i costi di trasporto e custodia **fino ad un massimo di 200€ per evento.**

Sono a carico dell'assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al massimale di 200€
- l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto al limite di 25 km ove previsto
- l'eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni
- le spese per il traino, se l'evento si è verificato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada)
- le spese per l'intervento di veicoli eccezionali, se indispensabili per il recupero del veicolo

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa UnipolAssistance. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione

(quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del veicolo). L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'assicurato è determinata individuando i km che superano i limiti contrattualmente previsti (25 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza. L'importo dovuto dall'assicurato, **da pagare direttamente al soccorritore intervenuto**, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

4.3.2 Riparazioni sul posto (prestazione erogata solo in Italia)

In caso di guasto che renda il veicolo non circolante, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- valuta l'entità, la tipologia di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto
- verifica la disponibilità di intervento di un'officina mobile sul luogo dell'assistenza e la invia per la riparazione

Se il personale intervenuto riscontra che non è possibile riparare il veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 4.3.1 "Traino".

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- l'eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento d'urgenza
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, compreso il costo della manodopera

4.3.3 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di recuperare il veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato se il veicolo:

- è rimasto immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata
- è stato ritrovato in caso di furto o rapina
- è stato ritrovato in grado di circolare autonomamente (in tutti i casi)

Sono a carico di Linear i relativi costi.

4.3.4 Autista a disposizione (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione un autista per riportare il veicolo e gli eventuali passeggeri fino al comune di residenza dell'assicurato, se l'assicurato non è in condizioni di guidare il veicolo a seguito di:

- infortunio
- ritiro della patente

e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive.

È a carico di Linear il costo dell'autista.

Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

4.3.5 Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale (prestazione che opera all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia precedentemente concordato con l'assicurato, se il veicolo:

- non può essere riparato sul posto o ha subito danni tali da renderlo inutilizzabile per almeno 5 giorni, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia, rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- viene ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato a seguito di furto o rapina

Sono a carico di Linear, **entro il massimale di 800€ per evento**, i costi di:

- trasporto del veicolo in Italia
- custodia all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Centrale operativa UnipolAssistance

Sono a carico dell'assicurato i costi eccedenti il massimale, nonché le spese per:

- i diritti doganali
- la riparazione
- la sostituzione di parti di ricambio e di accessori

In caso di ritrovamento del veicolo entro le 24 del giorno del furto o della rapina, l'assicurato deve presentare alla Centrale operativa UnipolAssistance copia della denuncia fatta alle autorità locali.

4.3.6 Invio pezzi di ricambio (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di:

- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia

e i pezzi di ricambio per la riparazione non sono reperibili sul luogo dell'assistenza, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a inviarli con il mezzo più rapido:

- in Italia: fino al luogo dell'assistenza
- all'estero: fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo dell'assistenza, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e della disponibilità dei pezzi di ricambio presso i concessionari ufficiali in Italia

Sono a carico di Linear i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, che **deve essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell'invio**
- qualunque altra spesa di riparazione

4.3.7 Spese d'albergo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance ricerca e prenota un albergo, se gli assicurati sono costretti a una sosta forzata per almeno una notte a causa di:

- furto o rapina
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata

Sono a carico di Linear i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di 80€ per assicurato**.

4.3.8 Anticipi di denaro (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Per l'assicurato che, a seguito di sinistro, deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione una somma di denaro **fino a un massimo di 1.500€ per evento**.

L'assicurato al momento della richiesta deve:

- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l'importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l'applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione

4.3.9 Anticipo spese legali (prestazione operante all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 260€ per sinistro**, se il veicolo è coinvolto in un incidente e ne consegue per l'assicurato il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto.

L'assicurato al momento della richiesta deve:

- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l'importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l'applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione

4.3.10 Interprete a disposizione (prestazione operante all'estero)

La Centrale operativa UnipolAssistance provvede ad inviare un interprete in caso di bisogno, se il veicolo è coinvolto in un incidente che ha come conseguenza per l'assicurato:

- il fermo, l'arresto, la minaccia di arresto
- il ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo

Sono a carico di Linear i costi dell'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro**.

4.4 Prestazioni di assistenza sanitaria

4.4.1 Consulenza medica

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, se l'assicurato necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale operativa UnipolAssistance, che valutano qual è la prestazione medica più opportuna.

4.4.2 Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti tra i medici della Centrale operativa UnipolAssistance e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
- treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- al trasporto dell'assicurato
- all'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- infermità o lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate sul posto o non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio
- dimissioni volontarie dell'assicurato dall'ospedale, contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura

4.4.3 Rientro con un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

Nei casi in cui viene fornita la prestazione di cui all' art. 4.4.2 "Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)", se i medici della Centrale operativa UnipolAssistance non ritengono necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto dell'assicurato, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il rientro di un suo familiare presente sul posto, con lo stesso mezzo utilizzato per il trasporto dell'assicurato.

Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare.

Sono a carico dell'assicurato le spese di soggiorno del familiare.

4.4.4 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato ha subito lesioni che i medici della Centrale operativa UnipolAssistance giudicano non curabili negli ospedali della Regione di sua residenza, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- accerta le sue condizioni e il quadro clinico d'intesa con il medico curante
- individua l'ospedale in Italia ritenuto più idoneo per la cura, tenuto conto delle disponibilità esistenti
- organizza il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
 - treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
 - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- al trasporto dell'assicurato
- all'assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate negli ospedali della Regione di residenza dell'assicurato
- terapie riabilitative

4.4.5 Invio di un medico generico in Italia

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato necessita di un medico dalle 20 alle 8 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo, la Centrale operativa UnipolAssistance:

- accerta la necessità della prestazione e invia uno dei medici convenzionati
- organizza il trasporto dell'assicurato con autoambulanza al centro medico idoneo più vicino, se il medico convenzionato non può intervenire di persona

Sono a carico di Linear i costi relativi:

- all'invio del medico
- all'eventuale trasporto presso il centro medico più vicino

4.4.6 Viaggio di un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l'assicurato viene ricoverato in un ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare.

Sono a carico dell'assicurato le spese di soggiorno del familiare.

Cosa NON assicura

4.5 Delimitazioni - esclusioni - rivalse

4.5.1 Delimitazioni

- a. se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Linear non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione
- b. i veicoli superiori a 2.80 m di altezza potrebbero creare difficoltà per l'esecuzione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata
- c. in caso di furto o rapina del veicolo, la garanzia non opera più dal giorno successivo a quello della denuncia

- d. Linear, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte delle Autorità competenti - provvede ad erogare le prestazioni di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla Struttura Organizzativa per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà.

4.5.2 Esclusioni

- a. nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante o in conseguenza alla partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'assicurato
- b. le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire
- c. le prestazioni non sono fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
- d. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, per qualsiasi causa
- e. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di esaurimento carburante o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, per qualsiasi causa
- f. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di errato rifornimento
- g. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto²⁴

4.5.3 Rivalse

Linear esercita il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate se l'assicurato ha agito con dolo.

Come assicura

4.6 Erogazione delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni:

- implica l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità, le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di Assistenza
- non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'assicurato a ottenere l'erogazione delle altre prestazioni che la Centrale operativa UnipolAssistance ritiene necessarie per affrontare la difficoltà.

4.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

²⁴ Direttiva ministeriale 2013 n. prot. RU\1580

4.8 Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE			
Garanzia	Prestazione	Massimali	Limiti di intervento
Assistenza Stradale Base	Traino	200€ per evento (fermo il limite di 25 km ove previsto)	-
	Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale	800€ per evento	Operante solo all'estero
	Spese d'albergo	80€ per assicurato	Operante a oltre 50 km dalla residenza
	Anticipo di denaro	1.500€ per evento	Operante a oltre 50 km dalla residenza
	Anticipo spese legali	260€ per evento	Operante solo all'estero
	Interprete a disposizione	Onorario di 8 ore lavorative per evento	Operante solo all'estero

Come personalizzare

5. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE

Per ampliare le prestazioni previste dall'Assistenza stradale base, il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che **saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.**

La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

5.1 Auto sostitutiva

5.1.1 Auto sostitutiva (la prestazione opera solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato **un'autovettura al massimo del segmento B**, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, **fino a 4 giorni consecutivi** (anche festivi o non lavorativi) per evento, in conseguenza di:

- furto o rapina del veicolo
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata per cui è necessaria una riparazione che richiede oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice e certificate da un'officina autorizzata

L'autovettura è a disposizione presso un centro di noleggio convenzionato con la Centrale operativa UnipolAssistance, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l'orario di apertura del centro di noleggio.

Il centro di noleggio può richiedere **una cauzione che deve essere pagata direttamente dall'assicurato**, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile **che l'assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata.**

Sono a carico di Linear i costi per:

- le garanzie di R.C. Auto obbligatoria
- Incendio, Furto e Kasko
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari
- la restituzione dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello dove il veicolo è stato ritirato

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, quali ad esempio:

- carburante
- pedaggi autostradali
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- franchigie e scoperti delle coperture assicurative
- coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate
- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio

La prestazione è esclusa nei seguenti casi:

- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- immobilizzo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

5.1.2 Rientro alla residenza/prosecuzione del viaggio (la prestazione opera solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato)

In caso di:

- immobilizzo del veicolo, **per almeno 3 giorni**, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata
- furto o rapina del veicolo

la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il viaggio degli assicurati fino alla destinazione oppure al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
- un taxi oppure una autovettura a noleggio al massimo del segmento B, senza autista, con chilometraggio illimitato, fino a un massimo di 2 giorni, alle condizioni richieste dal noleggiatore

Il centro di noleggio può richiedere **una cauzione che deve essere pagata direttamente dall'assicurato**, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile **che l'assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata**.

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante
- i pedaggi in genere
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio

5.2 Foratura gomme (la prestazione opera solo in Italia)

In caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di:

- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale
- rapina tentata

la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato la prestazione di traino di cui all'art. 4.3.1 "Traino".

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato:

- i costi di acquisto degli pneumatici
- i costi dei materiali d'impiego per la riparazione
- le spese di montaggio e relativa manodopera

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 4.5.2 "Esclusioni" lettera d), e **copre un solo evento per annualità assicurativa**.

5.3 Esaurimento carburante (la prestazione opera solo in Italia)

In caso di esaurimento di carburante che comporti l'immobilizzo del veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell'assicurato un servizio di assistenza che provvede alla fornitura di carburante.

In caso di batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica, che comporti l'immobilizzo del veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a organizzare il traino del veicolo e il trasporto degli assicurati, alle stesse condizioni previste dall'art. 4.3.1 "Traino", alla colonnina di ricarica compatibile più vicina.

Sono a carico di Linear i relativi costi.

Sono a carico dell'assicurato i costi del carburante o della ricarica.

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. 4.5.2 "Esclusioni" lettera e), e **copre un solo evento per annualità assicurativa.**

5.4 Tabella riassuntiva dei limiti di intervento

ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL'ASSISTENZA STRADALE BASE	
Garanzia	Limiti di intervento
Auto sostitutiva	Operante a oltre 50 km dalla residenza. Prestazione prevista per riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera Auto a disposizione fino a 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro
Foratura gomme	Un intervento per annualità assicurativa
Esaurimento carburante	Un intervento per annualità assicurativa

6. INCENDIO E FURTO

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

6.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:

- incendio
- furto o rapina (consumati o tentati)
- azione del fulmine

Sono inoltre compresi i danni:

- da circolazione conseguenti al furto o alla rapina
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi - optional, **questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico**

6.1.1 Spese di immatricolazione - tassa automobilistica

Linear, in caso di perdita totale del veicolo, in conseguenza di incendio, furto o rapina, **dopo aver ricevuto la documentazione che prova la perdita di possesso o la radiazione**, rimborsa anche:

- le spese per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile **fino a 260€**
- la parte di quanto versato della tassa automobilistica per i giorni compresi tra la data dell'evento e la scadenza della tassa

Cosa NON assicura

6.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell'assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
- in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività
- avvenuti durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara
- in conseguenza di appropriazione indebita
- causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma

Inoltre non sono indennizzabili gli oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.

6.3 Scoperto e minimo non indennizzabile

L'indennizzo è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale, sull'ammontare del danno indennizzabile.

Come assicura

6.4 Valore assicurato e adeguamento automatico del contratto

Il valore del veicolo può essere:

1. **rilevato dalla rivista Dueruote** (condizione particolare "Valore del veicolo rilevato da Dueruote" richiamata nel contratto). Al rinnovo del contratto Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia Incendio e furto
2. **dichiarato dal contraente** (condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente" richiamata nel contratto). Al rinnovo del contratto, se il valore precedentemente dichiarato dal contraente è più alto del valore rilevato da Dueruote, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale e modifica il premio delle garanzie Incendio e furto

L'adeguamento automatico non viene effettuato quando:

- il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Dueruote. In questo caso nel contratto non è richiamata la condizione particolare "Valore del veicolo rilevato da Dueruote"
- è presente la condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente" e il valore del veicolo indicato dal contraente è inferiore a quello di Dueruote

In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l'eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.

Il contraente che desidera adeguare il valore assicurato deve rivolgersi a Linear.

6.5 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi - optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.

L'indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell'art. 9.3.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Incendio e furto" e comunque applicando questi criteri:

- **in caso di danno parziale**, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- **in caso di danno totale**, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare "**Valore del veicolo rilevato da Dueruote**", l'indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Dueruote al momento dell'immatricolazione

6.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

6.7 Tabella riassuntiva di massimali, scoperti e minimi non indennizzabili

INCENDIO E FURTO		
Garanzia/Copertura	Massimali/Limiti d'indennizzo	Scoperti/Minimi non indennizzabili
Incendio e Furto	Valore del veicolo	La percentuale e l'importo sono indicati sulla scheda contrattuale
Spese di immatricolazione – tassa automobilistica	260€ per spese di immatricolazione	

7. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

7.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear indennizza, **nei limiti delle garanzie e delle somme indicate nella scheda contrattuale**, gli infortuni che qualsiasi persona, compreso il contraente, subisce alla guida del veicolo identificato in polizza, **solo se**:

- la circolazione avviene con il consenso del proprietario
- il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore

I massimali disponibili sono riepilogati all'art. 7.8 "Tabella riassuntiva di massimali e franchigie".

7.2 Garanzie prestate

7.2.1 In caso di morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, **detraendo quanto eventualmente già liquidato come invalidità permanente**.

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

7.2.2 In caso di invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente del conducente - accertata secondo i criteri indicati nell'art. 9.4.5 "Criteri di valutazione dell'invalidità permanente" - e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo la "Tabella di calcolo dell'indennizzo", art. 9.4.6 "Calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente".

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

7.3 Estensione dell'assicurazione

Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche:

- annegamento
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari che derivano da sforzo
- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza
- infortuni che derivano da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi
- infortuni che derivano da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'assicurato non vi prenda parte attiva**

Cosa NON assicura

7.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che derivano da:

- a. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- b. delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- c. movimenti tellurici
- d. guerra o insurrezione
- e. trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti
- f. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene
- g. conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni
- h. infarti

7.5 Limiti di indennizzo

Se il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (come ad esempio l'utilizzo del casco), sull'indennizzo verrà applicato uno scoperto del 30%.

Come assicura

7.6 Rinuncia alla rivalsa

Linear rinuncia alla rivalsa per le somme pagate; lascia così intatti i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa verso i responsabili dell'infortunio.

7.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

7.8 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

INFORTUNI DEL CONDUCENTE				
Garanzia	Copertura	Massimali disponibili	Franchigie	Scoperti
Infortuni del conducente	Morte	60.000€ 80.000€ 100.000€	Nessuna	30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza
	Invalidità permanente		fino al 5% di invalidità permanente: nessun indennizzo dal 6% di invalidità permanente: franchigia del 5% Qualora previsto: fino al 3% di invalidità permanente: nessun indennizzo tra il 4 e il 24% di invalidità permanente: franchigia del 3% dal 25% di invalidità permanente: nessuna franchigia	

8. TUTELA LEGALE - TUTELA GIUDIZIARIA

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

Cosa assicura

8.1 Oggetto dell'assicurazione

Linear rimborsa all'assicurato le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario e del conducente, se autorizzato, per la difesa dei loro interessi, **fino a un massimo di 6.000€ per sinistro**, nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti causati da terzi in occasione della circolazione del veicolo
- controversie relative a danni causati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) dalla circolazione del veicolo
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente a incidente stradale
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente

L'assicurazione riguarda esclusivamente:

- spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese quelle per la costituzione di parte civile
- spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale
- spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato
- spese necessarie al dissequestro del veicolo **fino a 600€ per sinistro**

Cosa NON assicura

8.2 Delimitazione della garanzia

L'assicurazione non opera:

- per fatti dolosi delle persone assicurate
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della R.C.A. da circolazione
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità
- in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza
- per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto²⁵
- per la difesa dell'assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear

Per l'esecuzione forzata, Linear indennizza l'assicurato nei limiti delle spese per i primi due tentativi, entro il limite del massimale.

In ogni caso, l'assicurato non può accordarsi con i legali in merito agli onorari dovuti agli stessi, salvo il preventivo consenso di Linear.

8.3 Esclusioni

La garanzia non comprende:

- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere
- spese di giustizia penale
- oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.)
- spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto

Come assicura

8.4 Diritto di scelta

L'assicurato può scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale per avvalersi della sua opera a difesa, rappresentanza e tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Se l'assicurato non effettua tale scelta, Linear può segnalare all'assicurato, su sua richiesta, un professionista a cui può rivolgersi.

Linear non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali.

8.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Montenegro e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.

8.6 Tabella riassuntiva di massimali e franchigie

TUTELA LEGALE – TUTELA GIUDIZIARIA		
Garanzia	Copertura	Massimali disponibili
Tutela legale – Tutela giudiziaria		6.000€ per sinistro
	Spese di dissequestro	600€ per sinistro

²⁵ Articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 254/2007.

SINISTRI

9. SEZIONE SINISTRI

9.1 Norme per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)”

9.1.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, sia con torto che con ragione, il contraente o l'assicurato devono denunciare l'accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall'evento, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”.

È comunque necessario inviare a Linear il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato, con la descrizione più completa possibile della dinamica dell'incidente e con ogni informazione e documento utili²⁶.

Contattando il Servizio Sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.

Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia²⁷.

9.1.2 Risarcimento del danno da circolazione

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti si applicano queste procedure:

a. Risarcimento dei danni alle cose e al veicolo

Per i sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

Quest'ultima formula l'offerta, o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla, entro:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni
- 30 giorni se alla richiesta danni è allegato il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato da entrambi i conducenti

In entrambi i casi la richiesta di risarcimento deve specificare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, il luogo, i giorni e le ore in cui sarà possibile, per non meno di 5 giorni non festivi, prendere visione dei danni subiti dalle cose danneggiate.

b. Risarcimento dei danni alla persona

Per i danni alla persona (lesioni o morte) il danneggiato, o i suoi aventi diritto, possono ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

La compagnia formula l'offerta o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla entro 90 giorni, se alla richiesta sono allegati i documenti necessari per valutare il danno e se questa riporta gli elementi previsti dal modulo di constatazione amichevole.

In particolare dovranno essere forniti:

- i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima

c. Risarcimento diretto²⁸

Per i sinistri nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia in tutto o in parte dell'altro conducente coinvolto, la richiesta per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e delle cose trasportate dell'assicurato o del conducente e per le lesioni di lieve entità del conducente (postumi di lesioni non superiori al 9%), deve essere inviata con raccomandata A/R o PEC direttamente a Linear e non alla compagnia del responsabile.

Si applica:

- in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano) e assicurati per la R.C.A.

²⁶ Art. 1913 Codice Civile e 143 del Codice delle Assicurazioni Private.

²⁷ Art. 1915 del Codice Civile.

²⁸ Art. 149 della Codice delle Assicurazioni Private e DPR n. 254/2006.

- se dalla collisione sono derivati danni ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente
- se le eventuali lesioni al conducente non responsabile sono di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%)
- quando le compagnie assicurative coinvolte nel sinistro aderiscono alla convenzione CARD

Procedura per il risarcimento diretto:

- il danneggiato invia la richiesta danni con raccomandata A.R. o PEC a Linear
- la richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro"

I termini previsti per ottenere il risarcimento dei danni sono gli stessi indicati ai punti a) e b).

Se successivamente all'apertura del sinistro vengono meno i requisiti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni, Linear informa l'assicurato e trasmette la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

La richiesta danni deve contenere le seguenti informazioni:

- Per i soli danni alle cose e al veicolo
 - o i nomi degli assicurati
 - o le targhe dei due veicoli coinvolti
 - o i nomi delle compagnie assicurative
 - o la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
 - o le generalità di eventuali testimoni
 - o l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia
 - o il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
- Per i danni alle persone
 - o i nomi, le età e i codici fiscali dei danneggiati
 - o le attività e il reddito dei danneggiati
 - o l'entità delle lesioni subite
 - o la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
 - o l'attestazione medica che comprova la guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto
 - o l'eventuale consulenza medico legale di parte e il compenso che gli spetta

Linear fornisce assistenza per compilare la richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

d. Risarcimento del terzo trasportato

Per i danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato, **la richiesta danni deve essere inviata a Linear** indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, come previsto dalla procedura di risarcimento ai sensi di legge²⁹.

9.1.3 Pagamento dell'indennizzo

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danno sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, Linear formula l'offerta di risarcimento entro i termini indicati nel precedente art. 9.1.2 "Risarcimento del danno da circolazione" e corrisponde le somme offerte **entro 15 giorni** dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

9.1.4 Riparazione del veicolo

In relazione al risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dopo aver provveduto ad effettuare la richiesta come da articolo 9.1.1 "Denuncia del sinistro" l'assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato, rivolgendosi **a un riparatore a sua scelta**. In questo caso l'indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all'indennizzo).

²⁹ Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere, nei casi di totale mancanza di responsabilità, alcun importo.

9.1.5 Gestione delle vertenze

Linear può assumere a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili fino alla definizione del danno, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato e con facoltà di incaricare se necessario legali, periti, consulenti o tecnici.

Inoltre, Linear può provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Linear sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza.

Linear non rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.

9.2 Norme per la garanzia "Assistenza stradale base" e per le "Estensioni aggiuntive all'Assistenza stradale base"

9.2.1 Modalità per la richiesta di assistenza

Linear eroga le prestazioni di assistenza stradale tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e Centrale operativa UnipolAssistance in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Linear ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per chiedere assistenza, l'assicurato deve sempre e preventivamente contattare la Centrale operativa UnipolAssistance, utilizzando una delle modalità riportate nella pagina Recapiti utili, sezione "Richiedere i servizi di carro attrezzi e assistenza stradale".

In tutti i casi l'assicurato deve comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui ha bisogno
2. nome e cognome
3. targa del veicolo
4. indirizzo del luogo in cui si trova
5. recapito telefonico per eventuale ricontatto della Centrale operativa UnipolAssistance nel corso dell'assistenza

Se l'assicurato non prende immediatamente e preventivamente contatto con la Centrale operativa UnipolAssistance, perde il diritto alla prestazione di assistenza.

9.2.2 Documenti da presentare a Linear

La Centrale operativa UnipolAssistance non fornisce aiuti in alternativa, nemmeno come compensazione di quanto non goduto, se l'assicurato non utilizza o utilizza solo in parte le prestazioni per sua libera scelta o per sua negligenza. Tuttavia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, Linear rimborsa all'assicurato le spese da lui sostenute se:

- sono espressamente autorizzate dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- sono conseguenti a interventi disposti dalle pubbliche Autorità
- l'assicurato è stato trasportato al pronto soccorso
- la prestazione deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per attivarla impediscono a Linear di pagare direttamente il fornitore incaricato

In questi casi l'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione scritta in cui denuncia a Linear il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa
- il numero di dossier comunicato, in caso di autorizzazione della Struttura organizzativa
- copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, in caso di intervento dell'Autorità
- copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso, in caso di trasporto d'urgenza

- giustificativi di spese in originale (non fotocopie), fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute e autorizzate, se richiesti dalla Centrale operativa UnipolAssistance

9.2.3 Pagamento delle prestazioni

Linear sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili all'assicurato per affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti sono a carico dell'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che fornisce materialmente la prestazione o a Linear, se quest'ultima li ha anticipati. Se l'assicurato non accetta di corrisponderli, Linear, nei limiti del massimale previsto, fornisce la prestazione o rimborsa la spesa che l'assicurato ha sostenuto per procurarsela autonomamente, dietro presentazione dei relativi documenti fiscali.

Nei soli casi previsti nel precedente art. 9.2.2 "Documenti da presentare a Linear" e nei limiti previsti da ciascuna prestazione, Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti e indicati nel predetto art. 9.2.2 "Documenti da presentare a Linear".

9.3 Norme per le garanzie "Incendio e furto"

9.3.1 Denuncia del sinistro

Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, l'ora, il luogo, le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l'assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro". Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.

Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l'assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

9.3.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro

9.3.2.1 Garanzia Incendio e furto

In caso di furto o rapina, per ottenere l'indennizzo l'assicurato deve inviare a Linear:

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità. In caso di sinistro avvenuto all'estero, l'assicurato deve presentare oltre alla denuncia all'Autorità estera anche copia della denuncia all'Autorità italiana
- dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli uffici competenti, nel caso di perdita totale
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o oggetto di rapina rilasciato dalla stessa Autorità

Prima di pagare l'indennizzo Linear può richiedere:

- fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale
- procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, insieme al pagamento dell'indennizzo. Il costo dell'atto è a carico di Linear
- fattura di acquisto degli accessori aggiuntivi - optional assicurati
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento del veicolo

9.3.3 Ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina

Il contraente e/o l'assicurato devono informare immediatamente Linear non appena vengono a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato e/o rapinato di sue parti.

Se il ritrovamento avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri previsti dall'art. 9.3.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Incendio e furto".

Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando a Linear l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Se l'assicurato non esercita questa facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, Linear dà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito che lo stesso assicurato le ha conferito all'atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere quanto ricavato dalla vendita come restituzione dell'indennizzo pagato. Se il valore di quanto ricavato dalla

vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, Linear restituisce l'eccedenza all'assicurato. In nessun caso, la somma incassata da Linear è considerata corrispettivo per la vendita di un bene di Linear stessa. Linear comunica all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e gli trasmette la dovuta documentazione.

9.3.4 Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Incendio e furto"

9.3.4.1 Danno parziale

Per determinare l'ammontare del danno parziale valgono questi criteri:

- il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
- il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche **è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%**

L'indennizzo non può mai superare il valore commerciale del veicolo. Inoltre, se è richiamata nel contratto la condizione particolare "Valore del veicolo dichiarato dal contraente", **in caso di sottoassicurazione (assicurazione parziale³⁰) l'indennizzo viene calcolato in proporzione tra il valore indicato in polizza e quello commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

9.3.4.2 Danno totale

Per determinare l'ammontare del danno totale valgono questi criteri:

- se sul contratto è richiamata la condizione particolare **"Valore del veicolo rilevato da Dueruote"** l'indennizzo è così determinato:
 - o il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l'indennizzo è calcolato in base al "valore a nuovo". Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Dueruote al momento dell'immatricolazione
 - o Dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo viene sempre calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo pubblicato dalla rivista Dueruote al momento del sinistro
- se sul contratto è richiamata la condizione particolare **"Valore del veicolo dichiarato dal contraente"** l'indennizzo è determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **entro il limite del valore indicato in polizza**

9.3.4.3 Danni agli accessori aggiuntivi - optional per la garanzia "Incendio e furto"

Per gli accessori aggiuntivi - optional, **nei limiti dell'importo della fattura di acquisto – che l'assicurato deve fornire - e del valore addizionale indicato nella scheda contrattuale**, l'indennizzo è determinato applicando i seguenti criteri:

- **Nel caso di danno parziale**, la riduzione indicata all'art. 9.3.4.1 "Danno parziale" è applicata anche al valore degli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale
- **Nel caso di danno totale**, gli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale sono indennizzati in proporzione alla svalutazione del veicolo rilevata da Dueruote al momento del sinistro

9.3.5 Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie

Non sono indennizzabili:

- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione
- le spese di custodia
- i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso
- altri danni, anche fiscali

L'indennizzo è calcolato tenendo conto dell'applicazione dello scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale, sull'ammontare del danno indennizzabile.

³⁰ Art. 1907 del Codice Civile.

9.3.6 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, **tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza**, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi degli articoli 9.3.4 "Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia "Incendio e furto" e 9.3.5 "Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie", è stato determinato l'ammontare del danno

- previo accordo tra Linear e l'assicurato

oppure

- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati nell'art. 9.3.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro".

9.3.7 Riparazione del veicolo

Per i sinistri relativi alla garanzia "Incendio e furto", l'assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato rivolgendosi **a un riparatore a sua scelta**. L'indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all'indennizzo).

In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a **un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere alcun importo**. L'assicurato resta in ogni caso obbligato a pagare eventuali scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale.

9.3.8 Controversie sulla determinazione del danno – Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è determinato in base all'accordo tra Linear e l'assicurato.

In caso di disaccordo, oltre che adire l'autorità giudiziaria, le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare a due periti, nominati uno per ciascuna parte:

- l'accertamento sulla causa del danno
- la stima e la valutazione tecnica del danno

In caso di disaccordo tra loro, i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su richiesta di una sola delle parti, la scelta è fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Le decisioni dei periti:

- sono prese di comune accordo o a maggioranza
- non richiedono formalità giudiziarie
- sono verbalizzate.

Le parti:

- accettano come vincolante il risultato della perizia, che è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla
- rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali.

Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.

9.4 Norme per la garanzia "Infortuni del conducente"

9.4.1 Denuncia del sinistro

Il contraente, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni dall'infortunio o da quando ne hanno la possibilità, indicando la data, l'ora, il luogo le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l'assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro". Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.

Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l'assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

9.4.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro

Dopo la denuncia dell'infortunio **è necessario inviare:**

- certificati medici, anche relativi al decorso delle lesioni
- certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se dall'infortunio deriva il decesso dell'assicurato
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione

L'assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini, gli accertamenti, visite e controlli medici che Linear ritiene necessari; a tal fine liberano i medici e gli Istituti di cura dal segreto professionale.

Se non si adempie a questi obblighi si può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

9.4.3 Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti

Linear liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che sono indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute.

Pertanto i peggioramenti di queste condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

9.4.4 Liquidazione della garanzia in caso di morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, Linear, previa ricezione della documentazione indicata all'art. 9.4.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro", corrisponde il massimale assicurato agli eredi del de cuius in parti uguali.

9.4.5 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base a questa tabella:

TABELLA PERCENTUALE INFORTUNI

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

un arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	60 %
un pollice	18 %
un indice	14 %
un medio	8 %
un mignolo	12 %
la falange ungueale del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Per:

anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25 %
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20 %
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10 %

blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7 %
paralisi completa del nervo radiale	35 %
paralisi completa del nervo ulnare	20 %
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale	4 %

Per amputazione di un arto inferiore

al di sopra della metà della coscia	70 %
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60 %
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di

un piede	40 %
ambedue i piedi	100 %
un alluce	5 %
la falange ungueale dell'alluce	2,5 %
un altro dito del piede	1 %

Per:

anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35 %
anchilosi del ginocchio in estensione	25 %
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	2 %
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	3 %
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9 %
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10 %
anchilosi della sottoastragala	5 %
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15 %
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille	4 %

Perdita totale, anatomica o funzionale, di

un occhio	25 %
ambedue gli occhi	100 %

Per:

sordità completa di un orecchio	10 %
sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %
stenosi nasale assoluta monolaterale	4 %
stenosi nasale assoluta bilaterale	10 %
esiti di frattura scomposta di una costa	1 %

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale	12 %
una vertebra dorsale	5 %

12a dorsale	10 %
una vertebra lombare	10 %
esiti di frattura di un metamero sacrale	3 %
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5 %
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2 %
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15 %
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	8 %

Se la lesione comporta una minorazione, e non la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Se l'infortunio causa menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si valuta con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore che corrisponde alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per valutare le menomazioni visive e uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare strumenti correttivi (come per esempio occhiali, apparecchi acustici).

9.4.6 Calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente

Una volta determinata la percentuale di invalidità permanente, Linear calcola l'indennizzo secondo le seguenti tabelle:

Tabelle di calcolo dell'indennizzo

Percentuale di invalidità permanente accertata	Indennizzo	Franchigia applicata
Inferiore o uguale al 5%	Nessun indennizzo	-
Pari o superiore al 6%	Per ogni punto di invalidità permanente accertata eccedente il 5%, Linear indennizza 1/100 del capitale assicurato	Corrispondente ai primi 5 punti percentuali

Qualora previsto da Linear e solo se riportato sulla scheda contrattuale

Percentuale di invalidità permanente accertata	Indennizzo	Franchigia applicata
Inferiore o uguale al 3%	Nessun indennizzo	-
Tra il 4% e il 24%	Per ogni punto di invalidità permanente accertata eccedente il 3%, Linear indennizza 1/100 del capitale assicurato	Corrispondente ai primi 3 punti percentuali
Pari o superiore al 25%	Linear calcola l'indennizzo applicando la percentuale di invalidità permanente accertata sul capitale assicurato	Nessuna

9.4.7 Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, se non esistono dubbi sull'indennizzabilità del sinistro, Linear può versare un acconto pari ad 1/3 dell'indennizzo del presunto grado di invalidità permanente, con il **massimo di 6.000€, da congruarsi in sede di liquidazione definitiva del sinistro.**

Se il massimale assicurato per la garanzia di invalidità permanente è superiore a 60.000€, il predetto importo massimo è calcolato nella misura del 10% del massimale assicurato.

9.4.8 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto per morte o per invalidità permanente **entro 30 giorni** da quello in cui è stato concordato l'indennizzo, previo accordo tra Linear e gli eredi o l'assicurato, o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'art. 9.4.9 "Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale" **a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati all'art. 9.4.2 "Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro.**

La valutazione dell'Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

9.4.9 Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su:

- natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero
- grado di invalidità permanente
- applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.9.4.3 "Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti"

le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico:

- sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge
- sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale

Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull'indennizzabilità del danno.

9.5 Norme per la Garanzia "Tutela legale – Tutela giudiziaria"

9.5.1 Modalità di attivazione e gestione del sinistro

Per attivare la garanzia, **l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear**, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione "Denunciare o avere informazioni su un sinistro", e inviando la documentazione eventualmente richiesta.

Prima di affrontare qualunque spesa, **l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear.**

Spetta all'assicurato l'obbligo di interrompere i termini di prescrizione.

Entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, Linear invia all'assicurato la propria valutazione in merito e sull'opportunità di procedere o meno.

Linear può richiedere ulteriore documentazione; in questo caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Decorso 60 giorni, in assenza di comunicazioni da parte di Linear, l'assicurato può avviare l'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Se Linear non autorizza l'azione, l'assicurato può comunque agire per proprio conto e, in caso di esito favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

9.5.2 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per il compenso dovuto al professionista **nel termine di 30 giorni** dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento, previa valutazione della congruità dell'importo richiesto, o dal lodo arbitrale ai sensi dell'art. 9.5.3 "Arbitrato irrituale".

9.5.3 Arbitrato irrituale

Se c'è disaccordo tra l'assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all'autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.

Linear avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.

Se non c'è accordo tra le parti, l'arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circonscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitro, salvo il caso di esito favorevole all'assicurato.

Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

ALLEGATI

10. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI

1° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale minimo di legge bipartito)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale danni a persona: 6.450.000€	Danni a persone: 7.000.000€	Importo a carico dell'assicurato: 550.000€ I danni a persone risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (7.000.000€ - 6.450.000€ = 550.000€) resta a carico dell'assicurato
Massimale per danni a cose: 1.300.000€	Danni a cose: 1.500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 200.000€ I danni a cose risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (1.500.000€ - 1.300.000€ = 200.000€) resta a carico dell'assicurato

2° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 6.200.000€ Danni a cose: 500.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

3° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 500.000€ Danni a cose: 1.500.000€	Nessun importo a carico dell'assicurato Il massimale copre l'intero importo dei danni causati dal sinistro.

4° esempio (valido per la garanzia R.C.A. con massimale unico)		
Massimali	Quantificazione danni	Calcolo del risarcimento
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€	Danni a persone: 7.500.000€ Danni a cose: 500.000€	Importo a carico dell'assicurato: 250.000€ I danni risultano maggiori del massimale unico, per cui la differenza tra l'importo del danno e il massimale (8.000.000€ - 7.750.000€ = 250.000€) resta a carico dell'assicurato

Scoperto e minimo non indennizzabile (per le garanzie diverse dall'R.C.A.)

1° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 3.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	Calcolo dell'indennizzo Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 2.500€ = (3.000€-500€) Perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile.
2° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 6.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	Calcolo dell'indennizzo Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 5.400€ = (6.000€-600€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile.
3° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 10.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	Calcolo dell'indennizzo Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 9.000€ = (10.000€-1.000€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile.
4° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto)	
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 500€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€	Calcolo dell'indennizzo Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 0€ = (500€-500€) nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è pari al minimo non indennizzabile

11. TABELLA DI CONVERSIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA

Il presente allegato viene pubblicato in conformità all'art. 7 del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, in riferimento al quale ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti (comma 1).

Tabella di conversione Classe Universale (CU) e Classe di merito Interna Linear (CI)	
CLASSE CU	CLASSE Linear di assegnazione (CI)
1 provenienza da classe 1	1 da più anni
1 provenienza da classe 2	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

RECAPITI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

online: www.linear.it
email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193193 | Lunedì -Sabato: 8.30 -20.00

RINNOVARE E MODIFICARE LA TUA POLIZZA

Se vuoi sospendere o riattivare la polizza, sostituire il veicolo, modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, revocare la polizza oppure inviare documenti

online: www.linear.it
email: clienti@linear.it
telefono: 051 7193193 | Lunedì - Sabato: 8.30 -20.00
posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

email: sinistri@linear.it
telefono: 051 7193456 | Lunedì - Venerdì 8.30 -20.00, Sabato 8.30 -14.00
posta: Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna

RICHIEDERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (CARRO ATTREZZI E ASSISTENZA STRADALE)

app: Linear Assistenza stradale (su Google Play e App Store)
telefono: 800 475999 | dall'estero: +39 011 6523246 | 24 ore su 24